

N. rep. 06/2026

ALLEGATO SCARICHI – scarico E2

Oggetto: Ditta BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Bruno Antonio, in qualità di Legale Rappresentante della ditta BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. (P.I. 05038691001), esercente attività di commercializzazione e distribuzione di prodotti farmaceutici, presso la struttura sita nel Comune di Amelia (TR) – Loc. Noceto – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAP del Comune di Amelia (TR) in data 02.12.2025 prot. n. 0235854, ha chiesto la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 51 P.lla 26-151);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue dei servizi igienici del fabbricato denominato 2 (locali adibiti a uffici e posti letto) con potenzialità complessiva di 3 A.E. e con recapito finale sul suolo, mediante impianto da 3 A.E. costituito da Fossa Imhoff e Sub-irrigazione come da documentazione agli atti;

CONSIDERATO che, lo scarico in oggetto è stato autorizzato dal comune di Amelia, con atto A.U.A. n. 265 del 23/03/2017 e la modifica si rende necessaria per variazioni quali quantitative;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019, n. 627:”Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue – approvazione e pubblicazione”;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Aldo Vagata;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. (P.I. 05038691001), con sede legale in Loc. Via delle Ande n. 15 nel Comune di Roma (RM), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate-domestiche costituite dalle acque reflue dei servizi igienici del fabbricato denominato 2 (locali adibiti a uffici e posti letto) con potenzialità complessiva di 3 A.E. e con recapito finale sul suolo, mediante impianto da 3 A.E. costituito da Fossa Imhoff e Sub-irrigazione come da documentazione agli atti, sito nel Comune di Amelia (TR) in Loc. Noceto (Fg. 51 P.la 26-151), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto di ispezione e controllo ubicato a monte dello scarico;
- b) Sopra le opere di smaltimento non vengano poste pavimentazioni o altri ostacoli al passaggio dell'aria;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per tre anni dalla data di rilascio;

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.